

STATUTO

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1: L'associazione Culturale Italo Brasiliana Encontro costituita in Pisa è una libera associazione di fatto, apolitica, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e progressista con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2: L'associazione Culturale Italo Brasiliana Encontro vuol creare un luogo ed un percorso di conoscenza reciproca tra la cultura Brasiliana e quella Toscana in un viaggio nel quale si cercano di realizzare momenti d'incontro, di interscambio, di integrazione e di promozione tra le due comunità. Perseguirà questi scopi attraverso varie azioni tra cui:

Serate nel quale tra musica, cibo e tanto altro si crea il ponte tra Toscana e Brasile; incontri di lettura e di conoscenza dalla letteratura brasiliana; proiezioni sul cinema brasiliano; eventi e corsi di cucina brasiliana e Toscana; corsi di lingua portoghese; serate con rodas de capoeira, rodas de samba, performance musicali; eventi dedicati ai bambini ed agli adolescenti con cui si promuove anche l'integrazione dei nuovi cittadini italiani; sviluppo di progetti che interagiscono con il Brasile; promozione di azioni di solidarietà concreta e diretta; eventi inerenti alla musica, come concerti e laboratori musicali; eventi indirizzati verso l'integrazione della comunità brasiliana a Pisa, relativi alla danza-arte marziale brasiliana ed alle forme culturali a lei collegate. Per ogni area di interesse della nostra associazione saranno previsti corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, produzione documenti, concerti, attività editoriale. Per poter svolgere le varie attività istituzionali potranno essere previste anche attività economiche e commerciali marginali sempre però strettamente connesse e/o accessorie alle attività istituzionali stesse in quanto integrative delle stesse.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art. 3: Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.



Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4: Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5: E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale dell'associazione ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Art. 6: I soci hanno diritto a:

- a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- a discutere e approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 7: Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività della associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8: La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 9: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà della Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10: Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 11: Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12: L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore delega può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 13: La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'associazione.

Art. 14: Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Art. 20: L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probitari) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21: Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22: Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23: Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni;

il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Art. 24: Compiti del Consiglio Direttivo sono:

– eseguire le delibere dell'assemblea;

– formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

– predisporre il rendiconto annuale;

– predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e

programmazione economica dell'anno sociale;

– deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più

Consiglieri;

– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

– stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;

– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà

dell'associazione o ad esso affidati;

– ~~adottare~~ le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività

organizzate da altre associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi

ispiratori del presente statuto;

– presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione

complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 25: Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno

prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciamo

richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi interverga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere

sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia

richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della

proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al

Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano

di consultarlo.

Art. 26: I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia

ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre

riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dal

lavoro del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo

escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo

tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 27: Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio ai sensi dell'art. 9.

Art.28: Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

LE ENTRA
INCIALSIDI
ORIALE DI PISA

1. 2012

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art.29: I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.30: Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra loro.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 31: La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività; per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32: Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

